

ALLEGATO "B" al numero di raccolta 16545

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È corrente un'Associazione senza scopo di lucro denominata "OPES aps" (di seguito anche solo "Associazione" e/o "OPES" e/o "Ente"). L'uso del logo di OPES aps e la denominazione OPES dovranno essere preventivamente autorizzati e l'utilizzo dovrà comunque conformarsi alle prescrizioni indicate nel regolamento d'uso del logo e della denominazione OPES.

1.2 Fintanto che l'Associazione rimarrà iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "aps". Ove l'Associazione risulti iscritta nella sezione "reti associative nazionali" del Registro unico nazionale del Terzo settore, ma non anche nella sezione "associazioni di promozione sociale" del medesimo Registro, la stessa assumerà la denominazione di "OPES ets". In tal caso, l'Associazione assumerà negli atti e nella

	corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o	
	comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Ente	
	del Terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".	
	1.3 L'Associazione ha sede legale in Roma, modifiche	
	dell'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune	
	non necessitano di modifica statutaria. Potranno essere	
	istituite anche sezioni distaccate al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	1.4 L'Associazione OPES è riconosciuta dal CONI, con	
	delibera n. 458 del 20 dicembre 2011 e ai sensi degli artt.	
	26 e 27 dello Statuto del CONI, come Ente di Promozione	
	Sportiva e ne riconosce, pertanto, l'autorità e funzione, ne	
	rispetta le specifiche direttive e ne osserva i principi.	
	1.5 L'Associazione OPES è riconosciuta dal CIP, come Ente di	
	Promozione Sportiva Paralimpica riconosciuto dal CIP con	
	delibera del Consiglio Nazionale del 28-10-2021 ai sensi	
	dell'art. 30 dello Statuto del CIP; ne riconosce, pertanto,	
	l'autorità e funzione, ne rispetta le specifiche direttive e	
	ne osserva i principi.	
	1.6 L'Associazione è iscritta, con Decreto Direttoriale	
	n.484 del 30 dicembre 2022, al Registro Nazionale del Terzo	
	settore alla sezione Associazioni di Promozione Sociale.	
	1.7 L'Associazione OPES è riconosciuta come Ente di Servizio	
	Civile Universale iscritto all'Albo nazionale degli Enti di	
	Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,	

con decreto del 03/02/2014 n. 28/2014 ai sensi e per gli effetti della legge 6 marzo 2001, n. 64.

1.8 L'Associazione OPES ha facoltà di richiedere al Ministero dell'Interno il riconoscimento ad Ente con finalità assistenziali, oltre alla possibilità di richiedere agli Enti Pubblici di riferimento il riconoscimento di associazione di protezione ambientale, di associazione di protezione civile, di associazione dei consumatori, di associazione del tempo libero, di associazione internazionale e di ente di formazione professionale.

1.9 L'Associazione OPES ha facoltà di richiedere all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo l'iscrizione all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del Decreto ministeriale n. 113/2015.

1.10 L'Associazione OPES, svolge la propria attività sportiva nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, di Sport e Salute S.p.a, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e nel rispetto, altresì, del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

ARTICOLO 2

DURATA

2.1 La durata dell'Associazione OPES è a tempo indeterminato.

2.2 È fatto espresso divieto all'Associazione OPES di

distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi.

ARTICOLO 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione OPES, costituita con democraticità strutturale e con elettività e la gratuità delle cariche associative, non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 2 del presente articolo. In particolare, l'Associazione si prefigge gli scopi che vengono assegnati agli Enti di Promozione Sportiva dalla disciplina vigente nell'ambito dei rapporti tra il CONI e gli EPS, nel rispetto dei requisiti stabiliti quanto a società affiliate, numero di iscritti e presenza organizzata sul territorio nazionale. L'OPES si prefigge altresì il perseguimento degli scopi di finalità assistenziali, di volontariato, di promozione sociale e culturale e del benessere psicofisico. In particolare, con riferimento all'attività sportiva, l'OPES e le sue strutture territoriali si prefiggono i seguenti scopi:

- a) la promozione, la diffusione e la pratica dello sport dilettantistico in ogni sua forma quale attività educativa e ricreativa;
- b) la promozione e l'organizzazione delle attività sportive,

	formative, didattiche e sussidiarie finalizzate alla	
	diffusione della pratica sportiva. L'organizzazione e lo	
	svolgimento delle attività sportive fanno capo all'Ente ed	
	in nessun caso possono essere demandati ad organizzazioni	
	diverse;	
	c) la promozione e l'organizzazione di ogni attività di	
	carattere sportivo rendendo disponibile l'accesso e la	
	pratica a tutte le componenti sociali;	
	d) il coordinamento, l'agevolazione, costituzione e sviluppo	
	di associazioni e società sportive dilettantistiche,	
	cooperative, circoli sportivi e ricreativi, associazioni	
	culturali, di volontariato e di promozione sociale,	
	costituiti anche per la pratica, la diffusione e la	
	conoscenza di ogni attività di carattere sportivo e del	
	tempo libero, svolta senza scopo di lucro e con finalità	
	sociali, ricreative, educative, di volontariato, di	
	formazione professionale;	
	e) l'assistenza e ogni attività, compresa la fornitura di	
	beni e servizi, tendente a favorire e tutelare, ai fini	
	tecnici ed organizzativi, gli organismi affiliati e gli	
	associati, nonché la collaborazione con enti pubblici e	
	privati per l'attuazione e la pratica di ogni attività	
	sportiva e associativa nell'ambito delle loro finalità;	
	f) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni	
	sportive, convegni, congressi, tavole rotonde, fiere,	

	meeting, viaggi, corsi, centri di studio e di addestramento	
	nel settore sportivo, educativo, ricreativo, del tempo	
	libero, turistico e culturale in generale;	
	g) l'assistenza tecnica legale e fiscale mediante personale	
	specializzato, per tutte le pratiche concernenti	
	l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle	
	attività sportive, sociali, educative, culturali, turistiche	
	e ricreative;	
	h) l'assistenza tecnica legale e fiscale agli organismi	
	affiliati e gli associati per favorire la realizzazione, il	
	recupero, la gestione e l'utilizzo dell'impiantistica	
	sportiva di base in armonia con i principi del CONI ed in	
	collaborazione con Enti pubblici e privati;	
	i) la promozione e l'istituzione di centri estivi e	
	invernali con finalità sportive, sociali, educative,	
	culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;	
	j) aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che	
	sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali,	
	anche in collaborazione con organismi similari	
	internazionali;	
	k) l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli,	
	prontuari, vademecum, e comunque di ogni pubblicazione,	
	connessa all'attività sportiva, sociale, educativa,	
	ricreativa, del tempo libero e culturale in generale;	
	l) la promozione e la diffusione di attività sportiva,	

	sociale, educativa, ricreativa, turistica e culturale a	
	favore di persone disabili, in armonia con i principi del	
	CIP ed in collaborazione con enti pubblici e privati;	
	m) svolgere attività di ricerca, documentazione,	
	sperimentazione concernente l'attività sportiva, sociale,	
	educativa, ricreativa, turistica, del tempo libero e	
	culturale in generale.	
	Con riferimento alle attività di promozione sociale, di	
	volontariato, culturale, formativa, turistica ed ambientale	
	e del tempo libero, l'OPES e le sue strutture territoriali	
	si prefiggono altresì:	
	n) di promuovere stili di vita corretti e realizzare	
	interventi volti alla diffusione e disseminazione dei	
	principi della solidarietà sociale e del volontariato;	
	o) di fornire assistenza e sostegno, anche di tipo	
	socio-sanitario, alle persone disabili, con particolare	
	fragilità temporanea o permanente, agli anziani, agli	
	indigenti, ai minori ed alle categorie in situazioni di	
	marginalità sociale e svantaggiate in genere;	
	p) di difendere i diritti civili ed umani, sostenere le	
	categorie svantaggiate della società, prevenire e	
	contrastare il disagio sociale e promuovere il	
	raggiungimento, la cura e il mantenimento dell'equilibrio	
	psico-fisico delle persone e della comunità;	
	q) di promuovere le politiche di difesa del territorio e	

	ambientali, nell'ottica di una tutela globale della persona	
	e del contesto in cui vive. A tale scopo, la tutela	
	dell'ambiente e del territorio si traducono altresì nella	
	salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico dei	
	beni culturali;	
	r) di svolgere attività di protezione civile;	
	s) di promuovere e attuare i servizi e le strutture per lo	
	svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale	
	letture, sale ricreative, bar interni, intrattenimenti	
	musicali, videoteche etc;	
	t) di promuovere interventi di implementazione delle	
	politiche per i giovani anche volte all'attivazione di	
	sistemi di promozione del rapporto intergenerazionale,	
	l'attivazione di programmi di mobilità e scambi	
	internazionali;	
	u) di promuovere attività di formazione e aggiornamento,	
	nell'ambito della scuola, delle professioni, delle arti e	
	dei mestieri;	
	v) di organizzare e gestire attività di orientamento dirette	
	a studenti, lavoratori, lavoratori in mobilità e/o che	
	intendono cambiare lavoro e disoccupati;	
	w) di organizzare e gestire corsi di formazione,	
	qualificazione e istruzione professionale, specializzazione	
	e aggiornamento professionale, sia a livello nazionale che	
	internazionale, richiedendo i prescritti riconoscimenti	

	legali alle competenti autorità, ove necessario;	
	x) di aprire, sul territorio nazionale o all'estero, sedi formative e/o scuole, munite di aule, laboratori e quanto altro necessario, presso le quali svolgere attività didattiche per conto proprio e/o di terzi, richiedendo i prescritti riconoscimenti legali alle competenti autorità, ove necessario;	
	y) di compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento di tutte le finalità associative, nel rispetto dei divieti e delle riserve di legge;	
	z) di promuovere, ai sensi della L. n. 476/1987, l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza, la pari dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psicofisici, fisici e/o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale;	
	aa) di richiedere all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo l'iscrizione all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della legge n. 125/2014 e dell'articolo 17 del Decreto ministeriale n. 113/2015;	
	bb) di richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo e di promuovere la rappresentanza e	

	la tutela dei diritti e degli interessi (economici,	
	giuridici, previdenziali e professionali) individuali e	
	collettivi di lavoratori e lavoratrici, nonché dei	
	consumatori, intesi come risparmiatori ed utenti finali di	
	beni e servizi, anche attraverso l'istituzione di Centri di	
	Assistenza Fiscale (C.A.F.) e Patronati;	
	cc) di perseguire e promuovere la sottoscrizione e la	
	stipula di contratti e accordi con Associazioni Datoriali,	
	Enti Bilaterali e Sindacati, anche attraverso la creazione	
	di commissioni di certificazione dei contratti e, ove	
	necessario, l'istituzione di nuovi contratti CCNL in	
	collaborazione con altri Enti;	
	dd) di promuovere gruppi di acquisto solidali (G.A.S.) per i	
	soci, tesserati e affiliati.	
	3.2 L'OPES e le sue strutture territoriali perseguono gli	
	scopi di cui al comma 1 del presente articolo mediante lo	
	svolgimento in via principale delle seguenti attività di	
	interesse generale:	
	1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. d);	
	2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	

	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281 e ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017 n. 117, lett. e);	
	3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. f);	
	4) formazione universitaria e post universitaria, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. g);	
	5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai	
	sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117, lett. h);	
	6) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. i);	

	7) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art.	
	5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. k);	
	8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. l);	
	9) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da	
	enti composti in misura non inferiore al settanta per cento	
	da Enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 5 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. m);	
	10) attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica svantaggiata,	
	situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla	
	base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere	
	l'accesso del produttore al mercato e che preveda il	
	pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	
	del produttore e l'obbligo del produttore di garantire	
	condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai	

	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il	
	contrasto del lavoro infantile, ai sensi dell'art. 5 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. o);	
	11) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art. 5 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. p);	
	12) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. t);	
	13) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo	
	ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017	
	n. 117, lett. u);	
	14) promozione della cultura della legalità, della pace tra	
	i popoli, della non violenza e della difesa non armata ai	
	sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117, lett. v).	

3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità, avvalendosi

anche delle proprie strutture territoriali, l'OPES APS

svolge altresì le seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo

3 luglio 2017 n. 117, lett. a);

2) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi

dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.

223, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del

decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. j);

3) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11

agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi

dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,

lett. n);

4) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero

delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai

sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.

117, lett. q);

	5) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. s);	
	6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi	
	dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	
	lett. w);	
	7) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,	
	n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. y);	
	8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, lett. z).	
	3.4 In quanto Ente del Terzo settore, l'Associazione svolge	
	a livello nazionale e internazionale, anche attraverso	
	l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire	
	conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei	
	propri associati, attività di coordinamento, tutela,	

	rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo	
	settore ad essa associati e delle loro attività di interesse	
	generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la	
	rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa,	
	inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le	
	pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del	
	decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti	
	privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto	
	legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	3.5 In quanto Ente del Terzo settore, l'Associazione potrà	
	inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle	
	condizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.	
	117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti	
	attività:	
	a) monitoraggio dell'attività degli enti associati e delle	
	strutture territoriali, eventualmente anche con riguardo al	
	suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione	
	annuale al Consiglio Nazionale del Terzo settore;	
	b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche	
	sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei	
	confronti degli enti associati e delle strutture	
	territoriali.	
	3.6 Le attività di interesse generale di cui ai commi 2 e 3	
	del presente articolo sono svolte dall'Associazione in	

favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.7 L'Associazione e le relative strutture territoriali possono svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e a tal fine è demandata al Consiglio Nazionale, d'intesa con il Presidente Nazionale, la individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Laddove l'Associazione eserciti attività diverse, sarà obbligatorio attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3.8 L'Associazione e le relative strutture territoriali possono, inoltre, esercitare attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,

donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, pubblicità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

3.9 L'Associazione e le relative strutture territoriali si avvalgono prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e delle attività di volontariato dei propri associati e dalle persone aderenti agli enti associati. I volontari regolarmente iscritti nell'apposito registro, di cui all'art. 17 comma 1 del d.lgs 117/2017, svolgono tale attività, in ossequio alle prescrizioni di legge, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

TITOLO II

ORGANISMI AFFILIATI E TESSERATI

ARTICOLO 4

GLI ORGANISMI AFFILIATI

4.1 Possono essere organismi affiliati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le organizzazioni di volontariato e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle istituzionali dell'OPES. Gli organismi che intendono associarsi all'Associazione OPES possono presentare domanda di affiliazione anche al Comitato provinciale o regionale di riferimento, nonché direttamente alla Segreteria Generale di OPES, secondo le norme e le procedure di affiliazione e tesseramento stabilite e aggiornate, ove necessario, annualmente con apposito Regolamento, indicando i settori di attività nei quali intendono operare.

4.2 Gli organismi affiliati devono conformemente alle tipologie di appartenenza:

a) nel caso di associazioni e società sportive dilettantistiche, ai fini del riconoscimento dell'attività sportiva dilettantistica, avere uno statuto conforme alla normativa vigente nonché allo statuto e ai regolamenti di OPES, nonché alla normativa di riferimento del Codice civile;

b) nel caso di associazioni di promozione sociale e organizzazione di volontariato, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, essere retti da un proprio statuto che

preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che siano

ispirati ai principi di democrazia interna e di pari

opportunità, in armonia con i principi dettati dal CONI e

con lo statuto dell'Associazione OPES in conformità a quanto

previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni legislative pro tempore

vigenti, nonché dalla normativa di riferimento del Codice

civile;

c) per tutte le categorie di soggetti affiliati, essere

amministrati da organi composti da persone elette che

risultino esenti da condanne penali passate in giudicato per

reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno

ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici

uffici superiore ad un anno, da radiazioni dall'Associazione

OPES o dalle Federazioni Sportive nazionali del CONI o dagli

Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive

Associate, e che non abbiano subito sanzioni a seguito

dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive

Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale

Antidoping W.A.D.A. e che non ricoprano le medesime cariche

in altri organismi che operano nel settore della medesima

disciplina di iscrizione.

4.3 L'ammissione è comunicata all'interessato e registrata

come da Regolamento di affiliazione.

ARTICOLO 5

I SOGGETTI TESSERATI

5.1 Possono far parte dell'Associazione OPES, in qualità di tesserati, le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa. Le persone fisiche si dividono in:

a) soci ordinari;

b) dirigenti degli organismi affiliati;

c) tecnici;

d) allenatori;

e) giudici;

f) dirigenti dell'Associazione OPES.

5.2 I soci ordinari (atleti, praticanti, volontari di settori sportivi, educativi, ricreativi, del tempo libero e sociali, i dirigenti, i tecnici e gli allenatori) hanno formale rapporto di appartenenza alla Associazione OPES attraverso l'organismo associativo di appartenenza regolarmente affiliato, fatta eccezione per i giudici, i tecnici, gli allenatori ed i dirigenti dell'Associazione che potranno anche aderire personalmente all'associazione. Le attività di carattere agonistico messe in atto dall'Associazione dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il migliore raggiungimento delle specifiche finalità.

5.3 I giudici, i tecnici e gli allenatori, nonché i dirigenti dell'Associazione OPES, entrano a far parte dell'Associazione all'atto del tesseramento individuale o della propria elezione.

ARTICOLO 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

6.1 Ogni organismo affiliato all'Associazione OPES, ha diritto ad un voto nell'assemblea, purché in regola con le procedure di affiliazione e tesseramento, da esercitarsi attraverso i delegati regionali, come previsto dal presente statuto. Tutti i tesserati hanno diritto di candidarsi alle cariche elettive se in possesso dei requisiti statutari.

6.2 Gli organismi affiliati e soci tesserati all'Associazione OPES, possono partecipare all'attività dell'associazione; essi acquisiscono diritti ad usufruire dell'assistenza dei servizi e delle prestazioni dell'Associazione OPES all'uopo previste ed organizzate, e ad utilizzare le attrezzature e gli impianti del medesimo, secondo le modalità che, di anno in anno, saranno determinate dagli organi nazionali in maniera uniforme per tutti gli affiliati.

6.3 Gli organismi affiliati ed i tesserati si obbligano a versare la quota associativa annuale che sarà stabilita, di anno in anno, con determina del Presidente Nazionale ratificata dalla Giunta esecutiva nazionale di OPES, e

comunicata dal Segretario Generale attraverso le debite circolari organizzative annuali.

6.4 La tessera dei soci ordinari ha durata annuale e va rinnovata, salvo la cessazione del tesseramento di cui all'art. 9.

6.5 Gli atleti, i dirigenti sportivi degli organismi affiliati, i tecnici, gli allenatori, i giudici e i dirigenti dell'Associazione OPES sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

6.6 È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. È sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato; il tesseramento dei soggetti suddetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

6.7 Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata al

Consiglio Nazionale. I libri sociali sono costituiti da:

a) il registro degli organismi associati e dei tesserati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;

e) le scritture di cui agli artt. 13,14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

6.8 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. È esclusa la temporaneità della vita associativa.

ARTICOLO 7

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

7.1 Gli Organismi affiliati ed i tesserati, con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di

	tesseramento accettano implicitamente lo Statuto e i	
	Regolamenti dell'Associazione OPES in ogni loro parte ed a	
	ogni effetto, inclusi eventuali regolamenti o di organismi	
	nazionali ed internazionali a cui OPES aderisce,	
	impegnandosi a rispettarli ed eseguire le disposizioni e le	
	norme nei propri confronti e dei propri associati.	
	7.2 I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione	
	OPES hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito	
	dell'ordinamento sportivo e nei confronti di tutti gli	
	organismi affiliati e dei tesserati alla Associazione OPES.	
	7.3 Gli organismi affiliati e i tesserati, per la loro	
	tutela, si impegnano a non adire altre autorità che non	
	siano quelle dell'Associazione OPES.	
	7.4 Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati	
	motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma	
	precedente.	
	7.5 Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni	
	caso, essere congruamente motivato.	
	7.6 Il Consiglio Nazionale, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a	
	pronunciarsi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione	
	all'interessato.	
	7.7 Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene	
	concessa.	
	7.8 L'inosservanza della presente clausola compromissoria	

comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari che in caso di particolare gravità possono comportare la radiazione.

ARTICOLO 8

Mediazione - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai componenti degli organi sociali, dell'Organo di Controllo o dal Revisore, questi ultimi se nominati, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere sottoposta a un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia.

Le medesime controversie, ove la mediazione sopra prevista fallisca o non possa aver luogo, e fatte salve quelle non compromettibili per legge saranno decise, ritualmente e secondo diritto, da un Arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui l'associazione ha la sede legale e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ARTICOLO 9

CAUSE DI CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

9.1 L'affiliazione all'Associazione cessa:

a) per recesso o scioglimento volontario dell'organismo affiliato;

b) per mancato rinnovo e/o perfezionamento dell'affiliazione;

c) per radiazione comminata dagli organi di giustizia;

d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

9.2 In ogni caso di cessazione gli organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'associazione ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli organismi affiliati cessati sono personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

9.3 Il tesseramento cessa:

a) per verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1;

b) per mancato rinnovo e/o perfezionamento del tesseramento;

c) per la perdita dei requisiti soggettivi;

d) per ritiro della tessera a seguito di sanzioni comminate dai competenti organi di giustizia.

ARTICOLO 10

NORMATIVA ANTIDOPING

10.1 Sono vietate la somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi

procedimenti disciplinari a carico di affiliati e tesserati

sono stabiliti dalle norme sportive del CONI - NADO a cui si

fa rinvio. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto

non sono concessi per violazioni delle norme sportive

antidoping.

10.2 OPES attua la prevenzione per la tutela della salute

dei tesserati e affiliati e reprime l'uso di sostanze e di

metodi che alterano le naturali prestazioni degli atleti

nelle attività sportive conformemente agli indirizzi emanati

dalla NADO Italia e dal CONI, accettando incondizionatamente

le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice

Mondiale della WADA.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ARTICOLO 11

ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE OPES

11.1 Sono organi nazionali dell'Associazione OPES:

a) ASSEMBLEA NAZIONALE;

b) IL CONSIGLIO NAZIONALE (di seguito anche solo CN);

c) LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE (di seguito anche solo GEN);

d) IL PRESIDENTE NAZIONALE dell'Associazione OPES;

e) IL REVISORE UNICO DEI CONTI;

f) IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE E SEZIONE;

g) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;

h) LA COMMISSIONE D'APPELLO;

i) IL PROCURATORE SOCIALE.

11.2 Gli organi, di cui al comma che precede, operano nel rispetto del principio della separazione dei poteri di gestione e di giustizia sportiva e le esclusive competenze dei medesimi non sono delegabili.

11.3 Tutte le cariche sociali durano in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico. Le assemblee, per il rinnovo di tutte le cariche sociali, devono tenersi entro il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi e devono comunque tenersi prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI.

11.4 Il Presidente Nazionale ed i membri degli organi direttivi di gestione centrali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più di tre mandati alle condizioni previste dall'art. 16 comma 2 del d.lgs del 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.

11.5 È garantita la presenza di componenti di genere diverse in misura non inferiore ad 1/3 (un/terzo) del totale dei componenti degli organi direttivi di gestione centrali, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali nel Consiglio Nazionale e nella Giunta esecutiva nazionale.

11.6 I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5 commi 3, lett. b) e c), e 4, dello Statuto del CONI e devono essere

in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

11.7 Per ricoprire cariche elettive in seno agli Organi nazionali e Territoriali dell'Associazione OPES è necessario:

a) essere tesserato all'Associazione OPES ed in regola con il pagamento delle quote associative, il tesseramento deve essere in corso all'atto della presentazione della candidatura;

b) essere cittadino italiano o straniero;

c) aver compiuto la maggiore età;

d) non aver riportato condanne penali passate in giudicate per reati non colposi e pene detentive superiori ad un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;

e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazioni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI, del CIP o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

f) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI e delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

g) non aver in corso controversie giudiziarie e/o stragiudiziali contro l'Ente;

h) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

11.8 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti previsti comporta l'immediata decadenza della carica.

11.9 Non può essere presentata, da parte del medesimo soggetto, la propria candidatura a più di una carica elettiva nazionale.

ARTICOLO 12

L' INCOMPATIBILITA'

12.1 Tutte le cariche di componente di uno degli Organi nazionali dell'OPES sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale dell'Associazione e sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva elettiva nazionale.

12.2 Le cariche di Presidente Nazionale, di Revisore Unico dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nell'ambito dell'Ente. Ove espressamente previsto dalla legge, la carica di Presidente Nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale nell'ambito di organismi riconosciuti dal CONI.

12.3 Le qualifiche di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giuria di gara, comprese il presidente delle stesse, sono incompatibili con qualsiasi altra carica

nell'Associazione.

12.4 Nel caso in cui si verifichi tale cumulo, entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui il soggetto ha avuto notizia dell'elezione o della nomina, deve optare comunicando al Presidente Nazionale la carica che viene lasciata; in mancanza dell'opzione si considererà decaduta la carica nazionale rispetto a quella territoriale, la carica nazionale rispetto alla carica sportiva elettiva nazionale in altro Ente, la carica associativa rispetto a quella nell'organismo affiliato e in ogni diverso caso, la carica conferita per ultima.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

13.1 L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è costituita dai Delegati regionali regolarmente eletti nelle assemblee regionali ed in caso di assenza o temporaneo impedimento, dai delegati supplenti, in rappresentanza degli organismi affiliati con diritto di voto. Il Presidente Nazionale, i membri degli altri organi nazionali, di cui all'art. 11, assistono ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

13.2 L'assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) su proposta del Presidente Nazionale, elegge il Presidente ed il Segretario dell'assemblea;
- b) elegge il Presidente Nazionale dell'Associazione OPES;

	c) elegge il Consiglio Nazionale dell'Associazione OPES;	
	d) elegge il Revisore Unico dei Conti, nonché il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti ove obbligatorio	
	ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;	
	e) elegge, su proposta del Presidente Nazionale, il	
	Presidente Onorario;	
	f) definisce i programmi e gli orientamenti	
	dell'Associazione OPES;	
	g) approva il bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta	
	esecutiva nazionale e ratificato dal Consiglio Nazionale;	
	h) ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi	
	delle disposizioni di legge vigenti, approva il bilancio	
	sociale predisposto dalla Giunta esecutiva nazionale e	
	ratificato dal Consiglio Nazionale;	
	i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	l) approva il regolamento dei lavori assembleari;	
	m) delibera, in merito allo scioglimento, la trasformazione,	
	la fusione o la scissione dell'associazione;	
	n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	13.3 L'assemblea ordinaria si riunisce:	
	a) ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione	
	del bilancio di esercizio;	

b) ogni quattro anni per l'elezione degli Organi nazionali dell'Associazione OPES.

13.4 L'assemblea è convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione OPES, che ne fissa l'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata e/o comunicazione elettronica e/o tramite pec spedita ai delegati regionali, e/o comunque dandone idonea visibilità pubblica almeno 30 (trenta) giorni prima della sua effettuazione.

13.5 L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, in prima ed in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno 24 (ventiquattro) ore e non più di 10 (dieci) giorni, 15 (quindici) giorni per l'assemblea straordinaria.

13.6 Salvo quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del presente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei delegati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti aventi diritto al voto. L'Assemblea è introdotta dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie, ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente presente di maggiore anzianità.

13.7 L'assemblea, su proposta del Presidente Nazionale,

elegge il proprio Presidente oltre ad un Segretario per la verbalizzazione. Possono partecipare all'assemblea i Delegati che siano in regola con le quote di tesseramento, e che non abbiano subito sanzioni di squalifica, inibizione e/o interdizione in corso di esecuzione.

13.8 Nel caso di assemblea elettiva, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui l'Ente abbia più di 5.000 affiliati, è necessario almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

13.9 L'assemblea elegge le varie cariche, di cui al comma 2 del presente articolo, su schede separate per ognuna di loro (su unica scheda in caso di un unico candidato presidente), contenenti i nominativi dei candidati che hanno presentato la propria candidatura.

13.10 Nelle assemblee elettive, le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente Nazionale e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di preferenza a disposizione delle affiliate aventi diritto di voto per ogni singolo incarico elettivo (Presidente Nazionale: 1(uno) pref.; CN: 3 (tre) pref. - di cui almeno una di genere diverso -; Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti: 1 (uno) pref.). Nelle assemblee elettive risulta eletto chi ha conseguito più voti. Le deliberazioni dell'assemblea sono di norma prese a

maggioranza dei presenti. In caso di un'unica candidatura alla presidenza e di un'unica lista, la votazione può avvenire su un'unica scheda. Il Presidente Nazionale è eletto in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

13.11 Nel caso di scioglimento degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale e l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

13.12 Nell'Assemblea Nazionale è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe.

13.13 I componenti degli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare le associazioni e società votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione delle assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

13.14 L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli organismi affiliati aventi diritto al voto o la metà più uno dei componenti il CN. In tale ipotesi l'ODG è stabilito dai

	richiedenti. L'assemblea straordinaria è altresì convocata	
	per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto,	
	sulla proposta di scioglimento dell'Associazione OPES, e per	
	provvedere all'elezione degli organi o all'integrazione	
	degli stessi nell'ipotesi sia previsto dallo Statuto.	
	13.15 L'assemblea straordinaria deve essere indetta e	
	celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento che l'ha	
	determinato. L'assemblea straordinaria delibera su tutti gli	
	argomenti all'ODG. Alla convocazione dell'assemblea è	
	competente l'organo statutario preposto.	
	13.16 Il diritto di partecipazione all'assemblea con diritto	
	di voto è accertato da un'apposita commissione nominata in	
	occasione della convocazione dalla Giunta esecutiva	
	nazionale. Lo scrutinio delle schede di voto è eseguito da	
	un'apposita commissione eletta dall'assemblea	
	contestualmente al Presidente della stessa. I componenti di	
	entrambe le commissioni non possono essere scelti tra i	
	candidati nell'assemblea elettiva. I sistemi di votazione	
	sono:	
	a) per alzata di mano e controprova (sempre, con	
	l'esclusione delle elezioni di cui alla lettera c);	
	b) per appello nominale (sempre, con l'esclusione delle	
	elezioni di cui alla lettera c);	
	c) a scrutinio segreto (per l'elezione delle cariche qualora	
	il numero dei candidati superi quello degli altri	

eleggibili);

d) per acclamazione (in caso di unica candidatura alla presidenza e per l'elezione delle cariche qualora il numero dei candidati coincida con quello degli eleggibili).

ARTICOLO 14

OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE

14.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 2 del presente articolo, relativamente alla candidatura del Presidente Nazionale, le candidature per le varie cariche di cui al precedente articolo 13, comma 2, devono essere presentate entro 25 (venticinque) giorni precedenti all'assemblea, alla Segreteria Generale che ne rilascerà ricevuta. Le predette candidature devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle società e associazioni in rappresentanza di almeno il 10% degli aventi diritto al voto, salvo diversa previsione di percentuale applicabile in ordine al numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo, così come previsto all'art 4, rubricato "Congressi elettivi", di cui ai Principi Fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva, adottati dal CONI con delibera C.N. n. 1760 del 5 giugno 2024.

14.2 Per la candidatura alla carica di Presidente Nazionale di OPES, è previsto un obbligo di sottoscrizione della candidatura da parte dei legali rappresentanti delle società e associazioni aventi diritto al voto, secondo il seguente

schema:

1) fino a 200 (duecento) associazioni e società aventi

diritto al voto: 12%;

2) da 201 (duecentouno) a 2000 (duemila) associazioni e

società aventi diritto al voto: fino a 200 (duecento)

affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si

aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;

3) da 2001 (duemilauno) a 4000 (quattromila) associazioni e

società aventi diritto al voto: fino a 2000 (duemila)

affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si

aggiunge il 9% sul numero restante;

4) da 4001 (quattromila uno) a 6000 (seimila) associazioni e

società aventi diritto al voto: fino a 4000 (quattromila)

affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si

aggiunge il 7% sul numero restante;

5) da 6001 (seimila uno) e oltre associazioni e società

aventi diritto al voto: fino a 6000 (seimila) affiliati si

applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5%

sul numero restante.

14.3 Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se >

0,5 oppure 0 se $\leq 0,5$).

14.4 Non è consentita la previsione di un numero minimo e un

numero massimo di sottoscrizioni delle candidature suddivise

per Regioni di appartenenza dei candidati.

14.5 Per le candidature alle cariche elettive è sufficiente

la vigenza di un tesseramento valido.

14.6 Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima assemblea.

ARTICOLO 15

IL CONSIGLIO NAZIONALE

15.1 Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a) il Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale;
- b) i 45 (quarantacinque) membri eletti dall'Assemblea Nazionale;
- c) partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale.

Ai lavori del CN possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dei comitati territoriali e/o di settore.

15.2 Subito dopo la sua elezione il CN si riunisce per designare tra i suoi componenti i 15 (quindici) componenti della GEN e designa, tra costoro, 5 (cinque) Vice Presidenti nazionali, di cui uno Vicario ed elegge il Presidente del Consiglio Nazionale, al quale spetta il compito di presiedere il Consiglio medesimo, nonché di svolgere una funzione di raccordo tra il Consiglio Nazionale e la Giunta esecutiva nazionale, alla quale partecipa senza diritto di voto.

ARTICOLO 16

RIUNIONI E COMPITI DEL CN

16.1 Il CN è convocato ogni qual volta il Presidente Nazionale dell'Associazione OPES lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno 17 (diciassette) dei suoi membri e in ogni caso almeno 3 (tre) volte l'anno. Le riunioni del CN sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica aventi diritto di voto; se la riunione del CN non è valida per mancanza di numero, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

16.2 L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'orario, l'ordine del giorno, è comunicato dal Presidente Nazionale dell'Associazione OPES, anche per via telematica, almeno dieci (dieci) giorni prima della riunione, a tutti i componenti del CN nonché al Revisore Unico dei Conti.

16.3 Il CN delibera a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale dell'Associazione OPES o di chi lo sostituisce.

16.4 Le deliberazioni del CN sono immediatamente esecutive.

16.5 Il Consiglio Nazionale subito dopo la sua elezione designa:

a) la Giunta esecutiva nazionale (GEN), composta dal Presidente Nazionale e dai 15 (quindici) membri eletti dal Consiglio Nazionale dell'Associazione OPES al suo interno;

b) tra i componenti della GEN designa i 5 (cinque) Vice

Presidenti Nazionali, tra cui il Vice Presidente Vicario.

16.6 Il CN approva il bilancio preventivo ed il bilancio sociale predisposto dalla GEN.

16.7 Il CN ratifica le delibere assunte dalla GEN e svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.

16.8 Il Consiglio Nazionale, inoltre:

a) individua, di intesa con il Presidente Nazionale dell'Associazione OPES, le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

b) sentito il Presidente Nazionale dell'Associazione OPES, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

16.9 In caso di dimissioni o decadenza di componenti gli organi direttivi in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Organo, si provvede all'integrazione del CN con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ultimo requisito non sia rispettato, i membri mancanti verranno sostituiti nella prima Assemblea utile. I nuovi eletti restano comunque in carica per il solo

tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.

16.10 Le funzioni di membro del CN sono esercitate a titolo gratuito.

ARTICOLO 17

DECADENZA DEI CONSIGLIERI - CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA

DEGLI STESSI

17.1 Si ha decadenza da parte dei membri del CN quando gli stessi si trovano a non possedere più i requisiti necessari all'elezione. La decadenza è rilevata dal medesimo CN su istanza di un Consigliere o del Revisore Unico dei Conti.

17.2 Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Nazionale quando, per effetto di cause di forza maggiore, il Presidente Nazionale non possa esercitare, temporaneamente o definitivamente, le proprie prerogative.

17.3 Nei casi di dimissioni del Presidente Nazionale, si ha la decadenza immediata del Presidente e del CN e si provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 90 (novanta) giorni. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente Nazionale e, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario.

17.4 In caso di impedimento definitivo del Presidente Nazionale, si ha la decadenza immediata del CN. Il Vice Presidente Vicario convocherà entro 90 (novanta) giorni

l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche. I

nuovi eletti resteranno comunque in carica per il solo tempo

residuo al completamento del quadriennio olimpico in corso.

17.5 Il CN ed il Presidente Nazionale decadono qualora la

maggioranza dei propri componenti presenti

contemporaneamente, in quanto presentate in un arco

temporale inferiore ai sette giorni, le proprie dimissioni;

in tal caso il Presidente Nazionale rimane in carica in

regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino

alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il

rinnovo delle cariche entro 90 (novanta) giorni.

17.6 Il CN ed il Presidente decadono automaticamente con la

mancata approvazione del bilancio consuntivo, qualora tale

mancata approvazione sia stata assunta dall'Assemblea con il

quorum previsto dall'art 13 comma 6. Si applicano in tal

caso le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

17.7 Le dimissioni che originano decadenza di organi sociali

sono revocabili entro e non oltre 30 (trenta) giorni se non

diversamente ed espressamente formulato.

ARTICOLO 18

Il PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza

dell'Associazione OPES e viene eletto dall'Assemblea

Nazionale. A tal fine il Presidente:

a) sovrintende alla gestione dell'Associazione;

	b) convoca e presiede la GEN, convoca il CN e convoca anche	
	l'Assemblea nei casi previsti dal presente statuto;	
	c) firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e	
	fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto	
	dell'Associazione OPES e può compiere, in caso di necessità	
	e urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione nell'interesse dell'Associazione OPES, salvo	
	ratifica della GEN e del CN nella prima riunione utile;	
	d) nomina, sentito il parere dalla GEN ai fini della	
	ratifica della determina di nomina, il Giudice unico	
	nazionale di settore e sezione;	
	e) nomina, sentito il parere dalla GEN ai fini della	
	ratifica della determina di nomina, i componenti del	
	Collegio dei Probiviri;	
	f) nomina, sentito il parere dalla GEN ai fini della	
	ratifica della determina di nomina, i componenti della	
	Commissione d'Appello;	
	g) nomina, sentito il parere dalla GEN ai fini della	
	ratifica della determina di nomina, il Procuratore Sociale	
	ed eventuali sostituti;	
	h) nomina e revoca, con propria determina, il Segretario	
	Generale dell'Associazione OPES;	
	i) controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati regionali,	
	provinciali e comunali, nonché sull'esecuzione delle	
	deliberazioni a carattere regionale, provinciale e comunale;	

l) può delegare temporaneamente ai Vice Presidenti le proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle di esclusiva competenza del Presidente; in caso di dimissioni e di impedimento definitivo saranno applicate le disposizioni dell'articolo 17 del presente Statuto;

m) ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena, nei casi di radiazione non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo;

n) nomina, sentito il parere della Giunta Esecutiva nazionale, i componenti della Consulta del Terzo settore;

o) convoca e presiede la Consulta del Terzo settore;

p) svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 19

I VICE-PRESIDENTI NAZIONALI E VICARIO

19.1 I Vice Presidenti nazionali, in numero di 5 (cinque), sono designati dal CN tra i componenti della GEN. Tra i Vice Presidenti nazionali è designato il Vice Presidente Nazionale Vicario.

19.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice- Presidente Vicario designato dal CN tra i 5 (cinque) Vice Presidenti Nazionali. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano in carica e, a parità di carica,

dal più anziano di età.

ARTICOLO 20

LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

20.1 La GEN è costituita dal Presidente Nazionale e dai 15 (quindici) componenti designati dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.

20.2 Partecipano alla GEN senza diritto di voto: il Segretario Generale e il Presidente del Consiglio nazionale.

20.3 La GEN ha i seguenti compiti:

a) adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;

b) predispone il bilancio preventivo e sociale da sottoporre all'approvazione da parte del CN e predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre alla ratifica del CN ed all'approvazione dell'assemblea;

c) istituisce la Commissione Tecnica nazionale e ne disciplina il regolamento, nominandone i responsabili, i componenti e le norme di funzionamento e sottoponendola alla ratifica del CN.

d) ratifica i Regolamenti dell'Associazione OPES, nonché eventuali regolamenti settoriali;

e) ratifica la determinazione delle quote di affiliazione e tesseramento;

f) determina, d'intesa con il Presidente Nazionale, i settori operativi dell'Associazione OPES costituiti per

	discipline o aree di attività richieste dagli organismi	
	affiliati e dai tesserati aderenti;	
	g) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nelle	
	Assemblee territoriali;	
	h) ratifica la nomina del Giudice Unico di Settore e di	
	Sezione proposta dal Presidente Nazionale;	
	i) ratifica la nomina dei componenti del Collegio dei	
	Probiviri, proposti dal Presidente Nazionale;	
	l) ratifica la nomina dei componenti della Commissione	
	d'Appello, proposti dal Presidente Nazionale;	
	m) ratifica la nomina del Procuratore Sociale e di eventuali	
	sostituti, proposti dal Presidente Nazionale;	
	n) ratifica la nomina dei responsabili di Settori proposti	
	dal Presidente Nazionale;	
	o) ratifica la nomina del Giudice Unico Territoriale di	
	Settore e Sezione;	
	p) propone, d'intesa con il Presidente Nazionale, al CN il	
	Presidente del Comitato D'Onore ed i suoi membri. Il	
	Comitato d'Onore è composto da campioni olimpici,	
	testimonial e persone che si sono particolarmente distinte	
	per meriti sportivi, speciali ed umanitari, il Comitato	
	d'Onore svolge il precipuo compito di fornire un'immagine	
	positiva dello sport e dei valori sociali che l'Ente si	
	propone di perseguire. Costituisce organismo onorifico e non	
	munito del diritto di voto nelle assemblee sociali;	

q) d'intesa con il Presidente, può concedere l'amnistia o

l'indulto prefissandone i limiti;

r) ratifica il regolamento recante le procedure di

affiliazione degli Organismi e di tesseramento;

s) svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal

presente Statuto;

t) provvede annualmente a definire un elenco delle

discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI

ed ai propri affiliati e tesserati.

20.4 In caso di gravi irregolarità nella gestione e di gravi

violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi

dei Comitati territoriali, ovvero nel caso di constatata

impossibilità di funzionamento dei medesimi comitati, la GEN

può sciogliere i Comitati territoriali e ratificare la

nomina di un Commissario, proposto dal Presidente Nazionale,

che dovrà prevedere alla ricostituzione degli Organi

decaduti entro 180 (centoottanta) giorni.

20.5 La GEN può ratificare la designazione un Commissario

territoriale, proposto dal Presidente Nazionale, nel caso in

cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero

degli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il

Commissario Territoriale rappresenta l'Associazione ù OPES

sul piano regionale, provinciale e comunale ed ha il compito

di aggiungere il numero di organismi affiliati previsto per

la costituzione degli Organi Territoriali.

20.6 La GEN può incaricare, ove necessario, Commissioni e disporre ispezioni con appositi ispettori incaricati.

20.7 Tutte le delibere adottate dalla GEN, regolarmente costituita a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti (nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente Nazionale e di chi presiede la riunione).

20.8 Le deliberazioni assunte dalla GEN devono essere sottoposte alla ratifica del CN nella sua prima riunione utile.

20.9 La GEN si riunisce periodicamente secondo le esigenze.

20.10 L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data, l'orario, le modalità e l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti della GEN.

ARTICOLO 21

LA SEGRETERIA GENERALE

21.1 La Segreteria Generale è composta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dagli uffici Tesseramento ed Affiliazioni, Stampa, Relazioni Esterne, Bilancio, Legale, Rapporti Internazionali, Progettazione Nazionale ed Internazionale, Servizio Civile e da quanti altri necessari per il buon funzionamento della Segreteria Generale.

21.2 I responsabili degli uffici, di cui al comma del

presente articolo, sono individuati dal Presidente Nazionale di intesa con il Segretario Generale.

21.3 La Segreteria Generale, sotto la direzione del Segretario Generale, esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale, del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale, provvedendo inoltre alla pratica attuazione dei programmi di attività annuali.

ARTICOLO 22

IL SEGRETARIO GENERALE

22.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Nazionale. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il Presidente Nazionale può revocare il Segretario Generale.

22.2 Le determine con cui il Presidente Nazionale nomina e/o revoca il Segretario Generale devono essere ratificate dalla GEN.

22.3 Il Segretario Generale può essere designato anche tra soggetti non facenti parte della compagine associativa.

22.4 Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CN, della GEN, dei quali è Segretario, dell'Assemblea Nazionale e della Consulta del Terzo settore. Partecipa, altresì, di diritto a tutte le riunioni degli Organi nazionali.

22.5 Esegue le deliberazioni del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale in merito al buon funzionamento dell'Associazione.

22.6 Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi del Presidente Nazionale; fornisce supporto alla GEN nella predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e provvede agli adempimenti connessi; esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

22.7 Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente Nazionale e con determina di quest'ultimo, può nominare e/o revocare un Vice Segretario Generale, il quale svolge le attività di gestione in ausilio del Segretario Generale.

ARTICOLO 23

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

23.1 L'Assemblea elettiva nomina, quale organo di controllo monocratico dell'Associazione, il Revisore Unico dei Conti.

Il Revisore Unico dei Conti è eletto tra soggetti iscritti all'albo dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 2397, comma 2, del Codice civile e può essere scelto tra soggetti non facenti parte della compagine associativa ma in ogni caso in possesso degli oggettivi e idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Il Revisore dura in carica quattro (quattro) anni ed è rieleggibile. Il Revisore Unico non decade in caso di decadenza del CN, della GEN o del Presidente Nazionale.

23.2 Il Revisore Unico dei Conti effettua riscontro della gestione contabile dell'Associazione OPES e accerta la

regolare tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci

preventivi e consuntivi predisponendo una propria relazione.

23.3 Il Revisore unico dei Conti, inoltre:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e

attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato

redatto in conformità alle relative linee guida;

c) può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione

e di controllo, e chiedere agli amministratori, a tal fine,

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

23.4 Il Revisore Unico dei Conti deve essere convocato alle

riunioni del CN e di tutti gli organi chiamati a adottare

provvedimenti amministrativi.

23.5 Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del

Revisore Unico si applicano le norme previste in tema di

Collegio Sindacale delle società per azioni.

23.6 Il Revisore Unico non può ricoprire altri incarichi

nazionali e territoriali né può ricoprire cariche

dirigenziali negli organismi affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 12 del presente Statuto.

23.7 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. L'Assemblea elettiva affida altresì al Revisore Unico l'incarico della revisione legale dei conti. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dalla GEN ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 24

IL PRESIDENTE ONORARIO NAZIONALE

24.1 Il Presidente Onorario nazionale può essere eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale di OPES.

24.2 Il Presidente Onorario nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento ma non di voto.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

ARTICOLO 25

STRUTTURE E ORGANI TERRITORIALI

25.1 Sono strutture territoriali dell'Associazione i Comitati Regionali, Provinciali, Comunali e relativi organi. I Comitati possono dotarsi di un proprio regolamento, purchè

	conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni di cui	
	al presente Statuto, al fine di disciplinare gli aspetti	
	della vita associativa dei livelli organizzativi intermedi.	
	25.2 Le strutture territoriali dotate di autonomia	
	patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile,	
	rispondono, per quanto di rispettiva competenza,	
	esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.	
	25.3 È fatto obbligo ad ogni struttura territoriale di	
	adempiere con la massima diligenza agli obblighi	
	imposti dalla normativa sportiva, tributaria, civile e del	
	lavoro.	
	25.4 È fatto obbligo ad ogni struttura territoriale di	
	provvedere annualmente all'approvazione, da parte	
	dell'organo di governo, del rendiconto consuntivo, entro il	
	mese di marzo di ogni anno.	
	25.5 I rendiconti sono predisposti e redatti dai consigli	
	provinciali della relativa struttura territoriale, secondo	
	lo schema approvato con apposito regolamento dalla Giunta	
	Esecutiva Nazionale.	
	25.6 Un comitato comunale può essere costituito quando nel	
	comune sono affiliate aventi diritto di voto almeno tre	
	società/associazioni; un comitato provinciale è costituito	
	quando nella provincia sono affiliate aventi diritto di voto	
	almeno tre società/associazioni; un comitato regionale è	
	costituito quando almeno la metà delle province, arrotondata	

per eccesso, hanno il requisito di cui sopra. Nel caso in cui nella regione, provincia o comune non si raggiunga il numero di organismi affiliati aventi diritto di voto prevista dal precedente comma, la GEN può ratificare la nomina, su proposta del Presidente nazionale, di un Commissario Territoriale che rappresenta l'Associazione OPES sul piano regionale, provinciale e comunale ed ha il compito di raggiungere il numero di organismi affiliati prevista per la costituzione degli organi territoriali.

25.7 Sono organi territoriali dell'OPES:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Direttivo Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) l'Assemblea Provinciale;
- f) il Direttivo Provinciale;
- g) il Consiglio Provinciale;
- h) il Presidente Provinciale;
- i) Assemblea Comunale;
- l) il Direttivo Comunale;
- m) il Consiglio Comunale;
- n) il Presidente Comunale;
- o) il Giudice Unico Territoriale di Settore;
- p) il Commissario Territoriale.

25.8 Tutti gli Organi territoriali durano in carica quattro

anni coincidenti con il quadriennio olimpico.

25.9 In caso di estinzione e/o scioglimento di un Comitato regionale e/o Comitato provinciale e/o Comitato comunale, il patrimonio residuo potrà essere devoluto, ove questo non contrasti con la normativa vigente, ad OPES aps e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 117 del 03/07/2017.

ARTICOLO 26

L'ASSEMBLEA REGIONALE

26.1 L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti legali degli organismi affiliati nell'ambito della regione con diritto di voto. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato attraverso delega. Le deleghe, limitate alla rappresentatività alla sola assemblea in svolgimento, possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto di voto ed appartenenti della stessa regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

1 delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

2, fino a 500 associazioni e società votanti;

3, fino a 1000 associazioni e società votanti;

4, fino a 1500 associazioni e società votanti;

5, oltre le 1500 associazioni e società votanti;

26.2 I componenti degli Organi direttivi di gestione

dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora prevista, per delega, in occasione della celebrazione delle assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

26.3 L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Regionale.

26.4 L'Assemblea Regionale si riunisce ogni quattro anni in forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Territoriali Regionali e per l'elezione dei Delegati Regionali per le Assemblee nazionali, come meglio indicate al successivo art. 27, e in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto al voto o la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale.

26.5 Per il funzionamento e per le disposizioni relative alla celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Regionale si fa riferimento alle norme dell'Assemblea nazionale, in quanto compatibili.

ARTICOLO 27

I DELEGATI REGIONALI E IL DIRETTIVO REGIONALE

27.1 L'Assemblea Regionale elegge i propri delegati regionali e i loro supplenti, che restano in carica per quattro anni e insieme ai membri del Consiglio Regionale costituiscono il Direttivo Regionale.

27.2 Il Direttivo Regionale deve essere riunito almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'attività finanziaria della precedente gestione e per dettare gli indirizzi dell'attività regionale, nonché, ove previsto, per l'approvazione dei bilanci.

27.3 I delegati regionali rappresentano in seno all'Assemblea nazionale gli organismi affiliati con diritto di voto, ogni Delegato in seno all'Assemblea nazionale esprime un voto.

27.4 Gli organismi affiliati, per partecipare all'Assemblea, devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e non essere sottoposti a sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

27.5 L'Assemblea Regionale elegge i delegati regionali tra coloro che sono presidenti o dirigenti in carica di organismi affiliati aventi diritto al voto, purché indicati separatamente da quelli indicati per l'incarico di Presidente e di Membri del Consiglio nella lista per le elezioni degli organi territoriali.

27.6 Le regioni esprimono un delegato regionale per ogni 50 (cinquanta) organismi affiliati con diritto di voto di cui dispongono. Viene eletto il delegato che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

27.7 Gli eventuali voti eccedenti i 50 (cinquanta), verranno assegnati ad uno dei delegati o suo sostituto, primi eletti

nelle Assemblee Regionali, in aggiunta ai 50 (cinquanta)

voti già spettanti allo stesso.

27.8 Le regioni che non dispongono del numero di 50

(cinquanta) organismi affiliati con diritto di voto, saranno

comunque rappresentate, per i voti spettanti, da un delegato

eletto nelle Assemblee Regionali.

27.9 Gli organismi affiliati, in caso di commissariamento

del Comitato Territoriale di appartenenza per territorio, ai

sensi dell'art. 20 comma 4 del presente Statuto, conservano

il diritto di voto nelle Assemblee Elettive.

ARTICOLO 28

IL CONSIGLIO REGIONALE E IL PRESIDENTE REGIONALE

28.1 Il Comitato Regionale è amministrato da un Consiglio

Regionale composto dal Presidente e da 6 (sei) membri,

eletti dall'Assemblea Regionale, per un totale di 7 (sette)

membri, tra tutti tesserati in possesso dei requisiti di cui

all'art. 5 comma 1, che durano in carica 4 (quattro) anni e

sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

28.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il

Presidente è sostituito dal Vice Presidente in carica

designato dal CR, tra i propri componenti, già nella prima

riunione successiva all'elezione del Consiglio.

28.3 Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro

del Presidente o dei membri del Consiglio Regionale, si fa

riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli

organi nazionali.

28.4 Il Comitato Regionale provvede alla realizzazione dei programmi con risorse finanziarie proprie e con i contributi assegnati dalla Segreteria Generale. Compiti del Consiglio Regionale sono:

a) coordinare le attività dei Comitati provinciali e comunali e promuovere a livello regionale tutte le iniziative e i servizi dell'Associazione OPES e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamenti dell'Associazione OPES;

b) attuare e realizzare i programmi e le direttive dell'Associazione OPES;

c) mantenere e sviluppare i rapporti territoriali con i comitati locali di CONI, FSN, DSA, EPS e CIP e con gli enti locali nei settori di competenza; di avvalersi di Commissioni regionali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva da sottoporre all'attenzione della segreteria generale.

28.5 Il Consiglio Regionale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi lo sostituisce.

28.6 Il Consiglio Regionale è convocato ogni volta che il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.

28.7 Il Consiglio Regionale predispone un rendiconto consuntivo entro il mese di marzo di ogni anno, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza da sottoporre all'attenzione della GEN e del Segretario Generale entro il 10 aprile di ciascun anno. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli. Ove il Comitato Regionale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Consiglio Regionale predispone entro il mese di marzo il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da sottoporre all'approvazione del Direttivo regionale.

28.8 I rendiconti devono essere inviati, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione del CR, all'attenzione della GEN e al Segretario Generale che li inserirà nel bilancio di esercizio.

28.9 Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

28.10 Ove il Comitato Regionale sia dotato di autonomia patrimoniale il Consiglio Regionale, inoltre:

	a) individua, previa intesa con il Segretario generale, le	
	attività diverse da quelle di interesse generale	
	esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e	
	limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;	
	b) documenta annualmente alla GEN il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse da quelle di interesse	
	generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.	
	28.11 Il Giudice Unico Territoriale Regionale di Settore	
	Sportivo è eletto dalla GEN, su proposta del nominativo da	
	parte del Consiglio Regionale.	
	28.12 II Presidente del Consiglio Regionale svolge i	
	seguenti compiti:	
	a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile	
	del Comitato Regionale nei confronti della GEN, e della	
	relativa rendicontazione dei fondi;	
	b) sovrintende a tutti i servizi della sede regionale;	
	c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi	
	regionali;	
	d) cura la parte amministrativa e finanziaria a livello	
	regionale, compilando i rendiconti che dovranno essere	
	deliberati dal Consiglio Regionale e trasmessi	
	all'attenzione della GEN;	
	e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;	
	f) provvede ad inviare alla GEN e al Segretario Generale	

tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal

Consiglio Regionale;

g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per

la sede regionale;

h) propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario

Regionale;

i) firma, impegna, apre conti Correnti bancari e postali e

fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto del

Comitato Regionale dell'OPES e può compiere, in caso di

necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione nell'interesse del Comitato

Regionale dell'OPES, salvo ratifica del Consiglio Regionale

nella prima riunione utile.

ARTICOLO 29

L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

29.1 L'Assemblea Provinciale, è composta dai rappresentanti

legali di tutti gli organismi affiliati con diritto di voto

presenti nell'ambito della stessa provincia, si riunisce una

volta ogni quattro anni ed elegge 5 (cinque) rappresentanti

che insieme ai membri del Consiglio Provinciale

costituiscono il Direttivo Provinciale, presieduto dal

Presidente del Comitato Provinciale. Ciascun affiliato può

avere fino a 4 (quattro) deleghe. Nell'Assemblea

Provinciale i membri del Consiglio nazionale e i candidati

alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni

e società né direttamente né per delega.

29.2 Il Direttivo Provinciale stabilisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato Provinciale.

29.3 Il Direttivo Provinciale deve essere riunito almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'attività finanziaria della precedente gestione, e per dettare gli indirizzi dell'attività provinciale nonché, ove previsto, per l'approvazione dei bilanci.

29.4 Per il funzionamento e per le disposizioni relative alla celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Provinciale si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

ARTICOLO 30

IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PROVINCIALE

30.1 Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente e da 6 (sei) membri, per un totale di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea Provinciale tra tutti i tesserati della provincia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 c.c.

30.2 In caso di assenza e di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente designato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione successiva

all'elezione del Consiglio.

30.3 Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro

del Presidente o dei membri del Consiglio Provinciale, si fa

riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli

organi nazionali.

30.4 il Comitato Provinciale provvede alla realizzazione dei

programmi con risorse finanziarie proprie e con i contributi

assegnati dalla Segreteria Generale. Compiti del Consiglio

Provinciale sono:

a) coordinare e promuovere a livello provinciale tutte le

iniziative e servizi dell'Associazione OPES e degli

organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e

alle norme e ai regolamenti dell'Associazione OPES;

b) attuare e realizzare i programmi e le direttive

particolari dell'Associazione OPES;

c) mantenere e sviluppare i rapporti territoriali con i

comitati territoriali di CONI, FSN, DSA, EPS, CIP e con gli

enti locali nei settori di competenza;

d) sovrintendere, approvandone il programma annuale,

all'attività svolta da tutti gli organismi a livello

provinciale;

e) avvalersi di Commissioni provinciali per lo studio, la

ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori

dello sport a livello provinciale, elaborando proposte,

piani di sviluppo e programmazione sportiva.

30.5 Il Consiglio Provinciale, riunito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Provinciale o di chi lo sostituisce.

30.6 Il Consiglio Provinciale è convocato ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno;

30.7 Il Consiglio Provinciale predispone un rendiconto consuntivo entro il mese di marzo di ogni anno, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza da sottoporre all'attenzione della GEN e del Segretario generale entro il 10 aprile di ciascun anno. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli. Il rendiconto deve essere inviato, entro 10 (dieci) giorni dalla delibera di approvazione del Consiglio Provinciale, all'attenzione della GEN e del Segretario generale. Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Consiglio Provinciale predispone entro il mese di marzo il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da sottoporre all'approvazione del Direttivo provinciale.

30.8 Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e

termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Consiglio Provinciale, inoltre:

a) individua, previa intesa con il Segretario generale, le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

b) documenta annualmente alla GEN il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

30.9 Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta l'Associazione OPES sul piano provinciale e svolge i seguenti compiti:

a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Provinciale nei confronti della GEN, e della relativa rendicontazione dei fondi;

b) sovrintende a tutti i servizi della sede provinciale;

c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali;

d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione OPES a livello provinciale, redigendo i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Provinciale e trasmessi all'attenzione della GEN;

e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale;

f) provvede ad inviare alla GEN ed al Consiglio Regionale

tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal

Consiglio Provinciale;

g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per

la sede provinciale;

h) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario

Provinciale;

i) firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e

fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto del

Comitato Provinciale dell'OPES e può compiere, in caso di

necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione nell'interesse del Comitato

Provinciale dell'OPES salvo ratifica della Consiglio

Provinciale nella prima riunione utile.

30.10 Ove il Comitato Provinciale sia dotato di autonomia

patrimoniale, il Presidente del Consiglio Provinciale

rappresenta legalmente l'associazione medesima, svolgendo i

compiti di cui al comma 9 del presente articolo.

ARTICOLO 31

IL COMITATO COMUNALE

31.1 L'Assemblea Comunale, composta dai rappresentanti

legali di tutti gli organismi affiliati con diritto di voto

presenti nell'ambito dello stesso comune, si riunisce una

volta ogni quattro anni ed elegge 5 (cinque) rappresentanti

che insieme ai membri del Consiglio Comunale costituiscono

il Direttivo Comunale, presieduto dal Presidente del Comitato Comunale. Ciascun affiliato può avere fino a 4 (quattro) deleghe.

31.2 Il Direttivo Comunale stabilisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato Comunale e deve essere riunito almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione dell'attività finanziaria della precedente gestione, e per dettare gli indirizzi dell'attività comunale nonché, ove previsto, per l'approvazione dei bilanci.

31.3 Per il funzionamento e per le disposizioni relative alla celebrazione, indizione e convocazione dell'Assemblea Comunale si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art.13 dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

31.4 Il Consiglio Comunale è composto dal Presidente e da 6 (sei) membri, per un totale di 7 (sette) membri, eletti dai rappresentanti legali di tutti gli organismi affiliati con diritto di voto presenti nell'ambito dello stesso comune tra tutti i tesserati del comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382c.c.

31.5 In caso di assenza e di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente designato dal Consiglio Comunale nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.

	31.6 Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro	
	del Presidente o dei membri del Consiglio Comunale, si fa	
	riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli	
	organi nazionali.	
	31.7 Il Consiglio Comunale, riunito con la presenza della	
	maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei	
	membri presenti; in caso di parità prevale il voto del	
	Presidente del Consiglio Comunale o di chi lo sostituisce.	
	31.8 Il Consiglio Comunale è convocato ogni qualvolta il	
	Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su	
	richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso,	
	almeno tre volte l'anno;	
	31.9 Il Consiglio Comunale predispone un rendiconto	
	consuntivo entro il mese di marzo di ogni anno, corredato da	
	apposita relazione sull'attività di competenza e, ove	
	previsto, il bilancio sociale, secondo le modalità di cui	
	agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117, da sottoporre all'attenzione della GEN e del Segretario	
	generale entro il 10 aprile di ciascun anno. I rendiconti	
	confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui	
	agli appositi articoli. Il rendiconto deve essere inviato,	
	entro 10 (dieci) giorni dalla delibera di approvazione del	
	Direttivo Comunale, all'attenzione della GEN e del	
	Segretario generale.	
	31.10 Ogni esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e	

termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ove il Comitato Comunale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Consiglio Comunale, inoltre:

a) individua, previa intesa con il Segretario generale, le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

b) documenta annualmente alla GEN il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

31.11 Ove il Comitato Comunale sia dotato di autonomia patrimoniale, il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta legalmente l'associazione medesima, svolgendo i compiti di cui al comma 9 del presente articolo.

ARTICOLO 32

IL REVISORE UNICO DEI CONTI TERRITORIALE

(REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE)

32.1 Ove il Comitato Territoriale (Regionale, Provinciale o Comunale) sia dotato di autonomia patrimoniale, l'Assemblea Territoriale nomina, quale organo di controllo monocratico, il Revisore Unico dei Conti tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Il Revisore Unico può essere scelto tra soggetti non facenti parte della compagine associativa ma in

ogni caso deve essere in possesso degli obiettivi ed idonei

requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Il

Revisore dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico non decade in caso di decadenza del

Consiglio Territoriale, del Direttivo Territoriale o del

Presidente Territoriale.

32.2 Il Revisore Unico dei Conti effettua riscontro della

gestione contabile del Comitato Territoriale e accerta la

regolare tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci

preventivi e consuntivi predisponendo una propria relazione.

32.3 Il Revisore unico, inoltre:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e

attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato

redatto in conformità alle relative linee guida;

c) può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione

e di controllo, e chiedere agli amministratori, a tal fine,

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

32.4 Il Revisore Unico dei Conti deve essere convocato alle riunioni del Consiglio Territoriale e di tutti gli organi chiamati a adottare provvedimenti amministrativi.

32.5 Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del Revisore Unico dei Conti si applicano le norme previste in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.

32.6 Il Revisore Unico dei Conti non può ricoprire altri incarichi Nazionali e Territoriali né possono ricoprire cariche dirigenziali negli organismi affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto Contenuto nell'art. 12.

32.7 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., l'Assemblea Territoriale affida altresì al Revisore Unico l'incarico della revisione legale dei conti. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea Territoriale ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 33

I SETTORI

33.1 La GEN determina, di intesa con il Presidente Nazionale, i settori operativi di attività dell'Associazione OPES.

33.2 I responsabili dei settori sono nominati con determina del Presidente Nazionale ratificata dalla GEN.

33.3 Le norme per il funzionamento dei settori operativi

saranno dettate da appositi regolamenti ratificati dalla GEN.

TITOLO V

ORGANI E VINCOLI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 34

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

34.1 Il presente statuto assicura il rispetto dei principi

dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di

Comportamento Sportivo emanato dal CONI, ed in particolare

la corretta organizzazione e gestione delle attività

sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione

ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e

metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla

commercializzazione ed alla corruzione. A tal fine sono

istituiti specifici organi di giustizia sportiva che

garantiscono lo svolgimento delle funzioni inquirenti e che

assicurano l'impugnazione delle decisioni di primo grado.

Eventuali controversie che contrappongono l'Ente a soggetti

affiliati, tesserati e licenziati sono di competenza del

Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.

Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia

saranno trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro

delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo,

istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le

finalità che saranno individuate con separato regolamento

attuativo da adottarsi da parte della Giunta esecutiva

nazionale. Il potere disciplinare ed il potere di gestione

sono separati e completamente indipendenti. Gli organi di

giustizia hanno competenza di ordine disciplinare e sono i

seguenti:

a) il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;

b) il Giudice Unico Territoriale di Settore e Sezione;

c) il Collegio dei Probiviri;

d) la Commissione d'Appello;

e) il Procuratore sociale.

34.2 Tutte le cariche relative a organi di giustizia sono

incompatibili con qualsiasi altra carica nella Associazione

e con tutte le cariche nell'ambito degli organismi affiliati

e con la qualifica di tecnico degli affiliati. Per

l'elezione in caso di cariche incompatibili si fa

riferimento a quanto contenuto nell'art. 12.

34.3 I componenti degli Organi in oggetto devono essere

scelti e nominati in base a criteri oggettivi di

professionalità (è richiesta, almeno, la laurea in

giurisprudenza) e possono essere scelti anche tra soggetti

non tesserati. Gli Organi di Giustizia non decadono in caso

di decadenza del Presidente, del CN e della GEN.

ARTICOLO 35

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE SPORTIVO

35.1 Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo

dell'Associazione OPES è nominato dal Presidente Nazionale, la cui determina di nomina è ratificata dalla GEN, per una durata quadriennale. In sede di ratifica della determina, la GEN, con propria delibera, designa il supplente su proposta del Presidente Nazionale.

35.2 Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività e manifestazioni nazionali ufficiali omologate dai Settori, applicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni del Regolamento di Giustizia dell'Associazione OPES, commesse dagli organismi affiliati, dirigenti degli organismi, allenatori, istruttori associati, atleti e tesserati, nonché in genere e su tutte le infrazioni commesse da affiliati o tesserati non comprese nelle competenze dei giudici territoriali. Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha inoltre competenza in secondo grado sulle vertenze di competenza del Giudice unico Territoriale del settore sportivo. Le manifestazioni e le attività, omologate dai Settori, sono quelle facenti parte dei programmi approvati dalla GEN su proposta dei singoli Settori.

35.3 Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Nazionale in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi alla Commissione d'Appello, nei termini e nelle modalità contenute nel Regolamento

di Giustizia. Il Regolamento di Giustizia disciplina le modalità di inizio dell'azione disciplinare e chi la può perseguire. La fase inquirente, il giudizio di primo grado ed il giudizio di secondo grado devono in ogni caso concludersi ciascuna entro tre mesi dall'instaurazione del contenzioso.

ARTICOLO 36

IL GIUDICE UNICO TERRITORIALE DI SETTORE SPORTIVO

36.1 I Consigli Regionali, Provinciali e Comunali per le attività e manifestazioni ufficiali organizzate a livello territoriale, eleggono un Giudice Unico Territoriale Regionale, Provinciale e Comunale di Settore Sportivo, con la stessa durata, compiti e incompatibilità del Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo; con la medesima delibera vengono designati i supplenti.

36.2 Il Giudice Unico Territoriale di Settore Sportivo ha competenza per le attività e manifestazioni ufficiali organizzate a livello territoriale.

36.3 Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Territoriale di Settore Sportivo per le attività e manifestazioni organizzate a livello territoriale, in prima istanza è ammesso ricorso da presentarsi allo stesso Giudice Unico Nazionale, nei termini e modalità contenuti nel Regolamento di Giustizia.

ARTICOLO 37

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

37.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente Nazionale, la cui determina di nomina è ratificata dalla GEN.

37.2 I membri del Collegio dei Probiviri durante in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

37.3 Il Collegio dei Probiviri elegge a maggioranza il Presidente del Collegio.

37.4 Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, in primo grado su tutte le controversie di natura disciplinare relative ai componenti degli Organi Nazionali e Territoriali.

37.5 Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

ARTICOLO 38

LA COMMISSIONE DI APPELLO - L'ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE

38.1 La Commissione d'Appello è costituita da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati dal Presidente Nazionale, la cui determina di nomina è ratificata dalla GEN.

38.2 I membri della Commissione d'Appello durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

38.3 La Commissione d'Appello elegge a maggioranza il
Presidente della Commissione.

38.4 La Commissione d'Appello, regolarmente riunita con la
presenza di almeno 3 (tre) membri, decide a maggioranza di
almeno 2 (due) membri in seconda e ultima istanza sui
ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, e
in seconda e ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni
del Giudice Unico Nazionale.

38.5 La Commissione d'Appello è titolare del provvedimento
di riabilitazione, che è un provvedimento che estingue le
sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. È
emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del
condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza
delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la
pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo
estinta e che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova
effettiva e costante di buona condotta.

38.6 La Commissione d'Appello si pronunzia entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza,
secondo le modalità previste dai Regolamento di Giustizia.
Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della
buona condotta, può essere riproposta solo decorsi due anni
dal provvedimento di rigetto.

38.7 La riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto

viene condannato per effetto di un'infrazione alla
sospensione per un tempo non inferiore a due anni, ovvero in
ogni caso se viene condannato per uso di sostanze o metodi
dopanti. Sulla revoca si pronuncia la Commissione d'Appello,
qualora non sia disposta dal Giudice che commina la nuova
condanna. La revoca può essere adottata se la nuova condanna
viene comminata entro 7 (sette) anni dalla sentenza
riabilitativa.

ARTICOLO 39

IL PROCURATORE SOCIALE

Il Procuratore sociale è nominato dal Presidente Nazionale,
la cui determina di nomina è ratificata dalla GEN, per una
durata quadriennale. In sede di ratifica della determina, la
GEN, con propria delibera, designa il supplente su proposta
del Presidente Nazionale. Il Procuratore sociale è titolare
dell'azione giudiziaria, che si espleta nel deferimento
presso il Giudice Unico Nazionale o Territoriale di Settore
Sportivo e presso la Commissione d'Appello, nonché
dell'azione disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri.

Le modalità del deferimento, che potranno svolgersi per
iniziativa propria, per effetto di referti arbitrali, su
esposti di organismi affiliati e a seguito della denuncia di
qualsiasi terzo, sono regolate dal Regolamento di Giustizia.

Il Procuratore Speciale potrà essere coadiuvato da suoi
assistenti per le controversie avanti i giudici

territoriali; gli assistenti saranno designati dalla GEN su proposta del Procuratore stesso e decadranno insieme alle stesse.

TITOLO VI

STRUTTURE DIPARTIMENTALI

ARTICOLO 40

DIPARTIMENTO LAVORO E FORMAZIONE

40.1 Il Dipartimento Lavoro e Formazione, accreditato come Ente di Formazione Professionale dalla Regione Lazio con Determina n. G02518 del 6 marzo 2019, è presieduto dal Presidente Nazionale che ne è il legale rappresentante e provvede all'implementazione delle politiche relative al lavoro e alla formazione professionale.

Il Dipartimento Lavoro e Formazione adotta il presente statuto di Opes ed è dotato di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile; risponde, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte e può iscriversi al RUNTS in qualità di APS. Il Presidente si avvale di un comitato esecutivo per l'adempimento delle mansioni demandate nominando sei membri, interni alla compagine associativa di OPES aps, la cui nomina viene ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale

Il Dipartimento attua, gestisce e coordina i progetti di promozione e sviluppo occupazionale e sociale. Promuove progetti relativi all'orientamento professionale, di

formazione, e per il sostegno all'imprenditoria. Si occupa di provvedere al sostegno di attività di autoimprenditoria e di autopromozione sociale. Si propone di incentivare la promozione dello sviluppo economico anche attraverso l'accesso ai fondi europei diretti ed indiretti. Il Dipartimento si propone l'accreditamento presso il Ministero della Salute come provider per il rilascio dei crediti formativi di Educazione Continua in Medicina.

40.2 Il Presidente Nazionale, d'intesa con il Segretario Generale, coordina e organizza il Dipartimento Lavoro e Formazione anche avvalendosi di collaboratori per il perseguimento delle finalità istituzionali.

40.3 Il Presidente Nazionale, d'intesa con il Segretario Generale, provvede alla gestione economica, finanziaria e di rendicontazione annuale del Dipartimento. La rendicontazione annuale è sottoposta all'attenzione della GEN.

ARTICOLO 41

CONSULTA DEL TERZO SETTORE

41.1 La Consulta del Terzo settore, composta da 10 (dieci) rappresentanti degli enti del Terzo settore affiliati ed individuati dalla GEN, d'intesa con il Presidente Nazionale, svolge funzioni consultive con riguardo all'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle attività di interesse generale esercitate nell'ambito della rete associativa.

41.2 In particolare, la Consulta può, a titolo esemplificativo, identificare e proporre al Presidente Nazionale azioni volte a promuovere e accrescere la rappresentatività degli Enti del Terzo settore associati presso i soggetti istituzionali; proporre al Presidente Nazionale la promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati. La Consulta si riunisce con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, proposto dal Presidente Nazionale e ratificato dalla GEN, e può istituire, d'intesa con il Presidente Nazionale, anche specifici comitati in relazione alle diverse aree tematiche. Il regolamento interno provvederà a definire l'operatività della Consulta e degli specifici comitati.

TITOLO VII

ESERCIZIO FINANZIARIO E REGOLAMENTI

ARTICOLO 42

PATRIMONIO ED ENTRATE

42.1 Il patrimonio dell'Associazione OPES è costituito, oltre che dai contributi apportati dalle Associazioni Fondatrici all'atto della costituzione, dai beni mobili ed eventuali immobili, da atti di liberalità e da proventi vari.

42.2 Le entrate annuali sono costituite:

- a) dalle quote associative di affiliazione e tesseramento;
- b) dai contributi degli Enti Pubblici e Statali;

c) dai contributi di aziende, privati ed Enti, sia nazionali

che internazionali;

d) dagli eventuali contributi di Sport e Salute S.p.a;

e) dai proventi derivanti da manifestazioni sportive

organizzate e dalle attività formative;

f) dai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione,

donazioni o altri contributi;

g) da altre entrate compatibili con le finalità

dell'associazione.

42.3 Le quote e i contributi associativi sono

intrasmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è

utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai

fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni

caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti di organi sociali, anche

in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 43

BILANCI

43.1 Il bilancio preventivo annuale, predisposto dalla GEN

ed approvato dal CN, deve essere predisposto entro il mese di dicembre; il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere predisposto entro il mese di aprile. Dal medesimo bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio d'esercizio, predisposto dalla GEN, ratificato dal CN e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno successivo, corredato dalla relazione del Revisore Unico dei Conti. Entrambi i bilanci sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso il quadro prospettico delle articolazioni territoriali.

43.2 Nell'unico Bilancio annuale dovranno confluire i rendiconti delle attività dei Comitati Regionali Provinciali e Comunali e del Dipartimento Lavoro e Formazione, da sottoporre all'approvazione della GEN e alla ratifica dei CN. Il Bilancio, dopo la sua approvazione, dovrà essere esposto presso la sede nazionale, e disponibile per la consultazione per successivi 15 (quindici) giorni.

43.3 Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative dovranno essere trasmessi a tutti i delegati e gli affiliati aventi diritto al voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

43.4 Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio dovranno essere inviati al CONI unitariamente ad una relazione documentata in ordine all'utilizzo dei contributi ricevuti dal CONI.

43.5 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

43.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Nazionale e viene approvato dall'assemblea entro il mese di aprile.

ARTICOLO 44

REGOLAMENTI

I Regolamenti dell'Associazione OPES e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia con il presente statuto, dalla GEN.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 45

MODIFICHE ALLO STATUTO

45.1 Lo Statuto può essere modificato su proposta del Presidente Nazionale, del CN o di almeno 2/3 (due/terzi) degli organismi affiliati aventi diritto al voto.

45.2 La proposta del CN o di almeno 2/3 (due/terzi) degli organismi affiliati aventi diritto di voto deve essere indirizzata al Presidente Nazionale.

45.3 L'assemblea convocata a tale scopo è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/5 (tre/quinti) dei delegati regionali eletti nelle assemblee regionali, come indicato nell'art. 27 " I Delegati Regionali e il Direttivo Regionale", in rappresentanza degli organismi affiliati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione di almeno il 20% degli aventi diritto di voto.

45.4 Le relative deliberazioni di modifica devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del numero dei delegati regionali presenti.

45.5 Nei casi in cui le modifiche dello Statuto siano richieste da Enti Pubblici e/o Amministrazioni pubbliche nazionali ed internazionali al fine del rilascio di riconoscimenti e/o certificazioni e/o contributi utili al perseguimento dei fini sociali, istituzionali e statutari dell'Associazione, la modifica del presente statuto potrà essere approvata dalla GEN su proposta del Presidente nazionale.

ARTICOLO 46

SCIoglimento

46.1 Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Associazione OPES, e in ogni caso la devoluzione del

	patrimonio per cessazione dell'Associazione OPES, devono	
	essere richiesti ed inoltrati da almeno 3/4 (tre/quarti)	
	degli organismi affiliati aventi diritto di voto.	
	46.2 L'Assemblea Straordinaria convocata a tale scopo e	
	validamente costituita sia in prima convocazione che in	
	seconda convocazione con la presenza di almeno i 3/4	
	(tre/quarti) degli Organismi aventi diritto al voto, ai	
	sensi dell'art. 21 comma 3, cod. civ.	
	46.3 Le relative deliberazioni devono essere approvate con	
	il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli	
	organismi affiliati aventi diritto al voto, ai sensi	
	dell'art. 21 comma 3, cod. civ.	
	46.4 L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento	
	dell'Associazione OPES delibererà la nomina di uno o più	
	liquidatori, i poteri ad essi conferiti e la destinazione	
	del patrimonio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.	
	In particolare:	
	a) fino alla operatività del Registro unico nazionale del	
	Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., in caso di scioglimento,	
	cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio	
	sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza	
	accertata, ad altra associazione con analoghe finalità	
	sportive individuata dall'Assemblea Nazionale o a fini di	
	pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo	

competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e

salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) a decorrere dalla data di operatività del Registro unico

nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o

scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., o di

altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti

e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre

associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità

sportive, individuate dall'Assemblea Nazionale, in

conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge

vigenti.

ARTICOLO 47

APPROVAZIONE DEL CONI

Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione della

Giunta Nazionale del CONI. Ai fini sportivi l'approvazione

suddetta è requisito di efficacia della norma stessa.

ARTICOLO 48

NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto

si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e

le Leggi vigenti in materia.

F.TO JURI MORICO

F.TO FABRIZIO FERRINI

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO